SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. **220.**

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005 . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. **221.**

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005 . . . . Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 8 maggio 2006, n. **222.**

Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 . . . . Pag. 20

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cazzano di Tramigna e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Alpignano Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Bracciano Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruoti . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Aprica e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cavarzere . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Luzzi e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 giugno 2006.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro . . . Pag. 27

Ministero della salute

DECRETO 20 aprile 2006.

Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 del 15 dicembre 2005. . . . . Pag. 30

DECRETO 1º giugno 2006.

Non inclusione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e limitazione degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005 . . . . Pag. 33

DECRETO 9 giugno 2006.

Proroga di alcuni prodotti fitosanitari contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . Pag. 37

DECRETO 9 giugno 2006.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari contenenti linuron, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Pag. 38

DECRETO 14 giugno 2006.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti glifosate, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Pag. 39

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 giugno 2006.

Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Pag. 42

Ministero delle attività produttive

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Editoriale arti grafiche - The Black Panter - Coop. a r.l.», in Lavello . . . . Pag. 46

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 giugno 2006.

Sostituzione del commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Volare Group, Volare Airlines, Air Europe e Multiservizi Telematici Pag. 47

Ministero dei trasporti

DECRETO 20 giugno 2006.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. Pag. 47

Ministero dell'istruzione

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Alvaro Raudino, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 48

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Bernhard Flatscher, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 49

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Carmen Rey Blanco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 50

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marisa Riccardi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 51

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Cristina Canton, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 51

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mónica Cid Castro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 52

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alma María José Gómez Fernández, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 53

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gemma Antonia Dadour, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 54

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Milene Aparecida Queiroz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 54

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Valentina Blanco Callego, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2006.

Revoca del provvedimento 13 dicembre 2001, concernente l'autorizzazione al «Centro assistenza imprese Coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l.», in Ancona, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese . . . . . Pag. 56

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2006.

Autorizzazione alla società «Umbria Agriservizi S.r.l.», in Perugia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese. . . . . Pag. 57

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 16 giugno 2006.

Riclassificazione del medicinale «Ciproxin» (ciproflaxacina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. . . . . Pag. 58

DETERMINAZIONE 16 giugno 2006.

Riclassificazione del medicinale «Tramadolo Dorom» (tramadolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Minervino Murge Pag. 60

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Chiara, in Andria . . . . Pag. 60

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Beata Vergine del Buon Consiglio, in Orciano Pag. 60

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Sacramento e Rosario in Bargni, in Serrungarina Pag. 60

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario, in Serrungarina . . . . Pag. 61

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Cipriano, in Urbino . . . . Pag. 61

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «AquaVac FNM Plus» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur SR Bolus». . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl Palatable Tablets» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquido Ascor Chimici S.r.l.» . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Calcio Magnesio Fosforo Vit B12» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosata + Metionina 30%» . . . . Pag. 63

Comunicato di rettifica, relativo alla revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario . . . . Pag. 63

Ministero della difesa: Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa, costituiti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 . . . . Pag. 63

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Avviso relativo all'avvio del procedimento «Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)». Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 7 giugno 2006.

Mercato delle linee affittate al dettaglio (Mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 343/06/CONS).

06A05854

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. **220.**

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di seguito indicate:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

SIAP;

SILP per la CGIL;

UILPS;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);

COISP UP;

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;

OSAPP;

CISL-FSP/Polizia penitenziaria;

CGIL-FP/Polizia penitenziaria;

UIL-PA/Polizia penitenziaria;

SINAPPE;

FSA- CNPP;

SiALPe - ASIA;

per il Corpo forestale dello Stato:

SAPAF;

UGL/Corpo forestale dello Stato;

CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;

UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato;

Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL;

CIGL-FP/Corpo Forestale dello Stato;

DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale del-

l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 2.

Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Incremento dal 1° gennaio 2005 *(euro)*	Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 *(euro)*
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	14,80	7,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	14,50	7,60
Commissario e qualifiche equiparate	14,40	7,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	13,80	7,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	14,00	7,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	13,40	7,00
Ispettore e qualifiche equiparate	13,00	6,80
Vice ispettore e qualifiche equiparate	12,60	6,60
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	12,90	6,80
Sovrintendente e qualifiche equiparate	12,20	6,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	12,10	6,40
Assistente capo e qualifiche equiparate	10,90	5,70
Assistente e qualifiche equiparate	9,90	5,20
Agente scelto e qualifiche equiparate	9,10	4,80
Agente e qualifiche equiparate	8,40	4,40

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 *(euro)*	Misure mensili dal 1° novembre 2005 *(euro)*
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	792,00	799,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	777,30	784,90
Commissario e qualifiche equiparate	770,20	777,70
Vice commissario e qualifiche equiparate	739,00	746,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	752,40	759,80

Qualifica	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 *(euro)*	Misure mensili dal 1° novembre 2005 *(euro)*
Ispettore capo e qualifiche equiparate	718,50	725,50
Ispettore e qualifiche equiparate	696,20	703,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate	674,40	681,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	693,00	699,80
Sovrintendente e qualifiche equiparate	652,10	658,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	648,90	655,30
Assistente capo e qualifiche equiparate	583,70	589,40
Assistente e qualifiche equiparate	531,40	536,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	487,50	492,30
Agente e qualifiche equiparate	450,60	455,00

Art. 3.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio *(euro)*	29 anni di servizio *(euro)*
Agente e qualifiche equiparate	1.448,40	2.168,80
Agente scelto e qualifiche equiparate	1.448,40	2.168,80
Assistente e qualifiche equiparate	1.448,40	2.168,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	1.448,40	2.168,80
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	1.800,20	3.018,20
Sovrintendente e qualifiche equiparate	1.800,20	3.018,20
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	1.800,20	3.018,20
Vice ispettore e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50
Ispettore e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio *(euro)*	29 anni di servizio *(euro)*
Vice commissario e qualifiche equiparate	2.153,50	3.231,70
Commissario e qualifiche equiparate	2.153,50	3.231,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	2.770,90	5.144,10
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	3.122,70	5.144,10

Art. 4.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2005:

1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;

2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;

b) a decorrere dall'anno 2006:

1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;

2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 5.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1º gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 6.

Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Incremento dal 1º gennaio 2005 *(euro)*	Ulteriore incremento dal 1º novembre 2005 *(euro)*
Tenente colonnello e maggiore	14,80	7,70
Capitano	14,50	7,60
Tenente	14,40	7,50
Sottotenente	13,80	7,20
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante	14,00	7,40
Maresciallo capo	13,40	7,00
Maresciallo ordinario	13,00	6,80
Maresciallo	12,60	6,60
Brigadiere capo	12,90	6,80
Brigadiere	12,20	6,40
Vice brigadiere	12,10	6,40
Appuntato scelto	10,90	5,70
Appuntato	9,90	5,20
Carabiniere scelto/finanziere scelto	9,10	4,80
Carabiniere/finanziere	8,40	4,40

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Misure mensili dal 1º gennaio 2005 *(euro)*	Misure mensili dal 1º novembre 2005 *(euro)*
Tenente colonnello e maggiore	792,00	799,70
Capitano	777,30	784,90
Tenente	770,20	777,70
Sottotenente	739,00	746,20
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante	752,40	759,80
Maresciallo capo	718,50	725,50
Maresciallo ordinario	696,20	703,00
Maresciallo	674,40	681,00
Brigadiere capo	693,00	699,80
Brigadiere	652,10	658,50
Vice brigadiere	648,90	655,30
Appuntato scelto	583,70	589,40
Appuntato	531,40	536,60
Carabiniere scelto/finanziere scelto	487,50	492,30
Carabiniere/finanziere	450,60	455,00

Art. 7.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio *(euro)*	29 anni di servizio *(euro)*
Carabiniere e finanziere	1.448,40	2.168,80
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.448,40	2.168,80
Appuntato	1.448,40	2.168,80
Appuntato scelto	1.448,40	2.168,80
Vice brigadiere	1.800,20	3.018,20
Brigadiere	1.800,20	3.018,20
Brigadiere capo	1.800,20	3.018,20
Maresciallo	1.829,40	3.070,50
Maresciallo ordinario	1.829,40	3.070,50
Maresciallo capo	1.829,40	3.070,50
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante	1.829,40	3.070,50

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio *(euro)*	29 anni di servizio *(euro)*
Sottotenente s.p.e.	2.153,50	3.231,70
Tenente	2.153,50	3.231,70
Capitano	2.770,90	5.144,10
Maggiore	3.122,70	5.144,10
Tenente colonnello	3.122,70	5.144,10

Art. 8.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue:

a) per l'anno 2005:

1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;

2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;

b) a decorrere dall'anno 2006:

1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;

2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 72,801 milioni di euro per l'anno 2005 e a 194,961 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 72,801 milioni di euro, per l'anno 2005, e quanto a 97,650 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto a 97,311 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 262

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1,2, e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), è il seguente:

«Art. 1-*(Ambito di applicazione)*. — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 *(Provvedimenti)*. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-*bis*. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'in-

dicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica reca: «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004 - 2005.».

— Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005, è il seguente:

«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

— Il testo dell'art. 3, comma 47 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), è il seguente:

«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

— Il testo dell'art. 1, comma 177 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006), è il seguente:

«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è il seguente:

«2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Dal 1º gennaio 2004 (euro)	Dal 1º gennaio 2005 (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	740,40	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40

Qualifiche	Dal 1° gennaio 2004 (euro)	Dal 1° gennaio 2005 (euro)
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare), è il seguente:

«Art. 2 *(Assegno funzionale)*. — 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
—	—	—
Agente e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Agente scelto e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Assistente e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	1.406,40	2.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate	1.406,40	2.358,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	1.406,40	2.358,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80
Ispettore e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
—	—	—
Vice commissario e qualifiche equiparate	1.682,40	2.524,80
Commissario e qualifiche equiparate	1.682,40	2.524,80
Commissario capo e qualifiche equiparate	2.164,80	4.018,80
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate	2.439,60	4.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.».

— Il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), è il seguente:

«3. — Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.), è il seguente:

«Art. 14 *(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.), è il seguente:

«Art. 3 *(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;

b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;

c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)*. - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Nota all'art. 5:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è il seguente:

«2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 44, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1º gennaio 2004 (euro)	Dal 1º gennaio 2005 (euro)
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30	777,20
Capitano	747,20	762,80
Tenente	740,40	755,80
Sottotenente	710,40	725,20
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	723,30	738,40
Maresciallo Capo	690,70	705,10
Maresciallo Ordinario	669,20	683,20
Maresciallo	648,30	661,80
Brigadiere Capo	666,20	680,10
Brigadiere	626,80	639,90
Vice Brigadiere	623,70	636,80
Appuntato Scelto	561,10	572,80
Appuntato	510,80	521,50
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è il seguente:

«Art. 7 *(Assegno funzionale)*. — 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1º gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
Carabiniere e finanziere	1.131,60	1.694,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.131,60	1.694,40
Appuntato	1.131,60	1.694,40
Appuntato scelto	1.131,60	1.694,40
Vice brigadiere	1.406,40	2.358,00
Brigadiere	1.406,40	2.358,00
Brigadiere capo	1.406,40	2.358,00
Maresciallo	1.429,20	2.398,80
Maresciallo ordinario	1.429,20	2.398,80
Maresciallo capo	1.429,20	2.398,80
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante	1.429,20	2.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1º gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
Sottotenente	1.682,40	2.524,80
Tenente	1.682,40	2.524,80
Capitano	2.164,80	4.018,80
Maggiore	2.439,60	4.018,80
Tenente colonnello	2.439,60	4.018,80

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.».

— Il testo dell'art. 45, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è il seguente:

«3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è il seguente:

«Art. 53 *(Efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

Si riporta la tabella A allegata al decreto .... n. 164 del 2002:

Tabella A
Art. 14 e 53

	Anno 2002 (in milioni di euro)	Anno 2003 (in milioni di euro)
Polizia di Stato	8,20	17,40
Corpo della Polizia penitenziaria	—	—
Corpo forestale dello Sato	0,80	1,60
Arma dei carabinieri	6,40	13,70
Corpo della Guardia di finanza	6,80	14,50
Totali	22,20	47,20

N.B.:

a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo;

b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.

Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è il seguente:

«Art. 8 *(Efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;

b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, e *b)*, del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è il seguente:

«Art. 14 *(Efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;

b) per l'anno 2005:

1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 10:

— Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.

06G0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 221.

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordina-

mento militare, nonché delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Aeronautica;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante le Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

Art. 2.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)	Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)
Tenente colonnello	12,30	4,70
Maggiore	12,30	4,70
Capitano	12,20	4,70
Tenente	12,10	4,60
Sottotenente s.p.e.	11,70	4,50
1° Maresciallo	11,90	4,60
Maresciallo capo	11,60	4,50
Maresciallo ordinario	11,40	4,40
Maresciallo	11,20	4,40
Sergente maggiore capo	11,30	4,40
Sergente maggiore	11,10	4,30
Sergente	11,00	4,20
Caporal maggiore capo scelto	11,00	4,20
Caporal maggiore capo	10,90	5,30
Caporal maggiore scelto	10,90	5,60

Gradi	Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)	Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)
1° Caporal maggiore	10,60	4,10
Sottotenente CPL	11,20	4,40

2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)	Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)
Tenente colonnello	248,80	253,50
Maggiore	248,80	253,50
Capitano	246,70	251,40
Tenente	244,60	249,20
Sottotenente s.p.e.	236,20	240,70
1° Maresciallo	241,40	246,00
Maresciallo capo	235,60	240,10
Maresciallo ordinario	231,40	235,80
Maresciallo	227,20	231,60
Sergente maggiore capo	229,30	233,70
Sergente maggiore	225,10	229,40
Sergente	222,00	226,20
Caporal maggiore capo scelto	222,00	226,20
Caporal maggiore capo	220,90	226,20
Caporal maggiore scelto	219,90	225,50
1° caporal maggiore	214,60	218,70
Sottotenente CPL	227,20	231,60

Art. 3.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Sergente e gradi corrispondenti	1.800,20	3.018,20
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	1.800,20	3.018,20
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	1.800,20	3.018,20
Maresciallo e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50
1° Maresciallo e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
Sottotenente e tenente e gradi corrispondenti	2.153,50	3.231,70
Capitano e gradi corrispondenti	2.770,90	5.144,10
Maggiore e gradi corrispondenti	3.122,70	5.144,10
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	3.122,70	5.144,10

Art. 4.

Compensi forfetari di guardia e di impiego

1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, così come incrementate dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 5.

Tutela assicurativa

1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 6.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 37,500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 261

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 *(Provvedimenti)*. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle

finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *a)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-*bis*. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11,

richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, reca: «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004 - 2005.».

Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) è il seguente:

«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

— Il testo dell'art. 3, comma 47 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è il seguente:

«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

— Il testo dell'art. 1, comma 177 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è il seguente:

«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è il seguente:

«2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1° gennaio 2004 (euro)	Dal 1° gennaio 2005 (euro)
Tenente colonnello	226,50	236,50
Maggiore	226,50	236,50
Capitano	224,50	234,50
Tenente	222,50	232,50
Sottotenente	214,50	224,50
1° Maresciallo	219,50	229,50
Maresciallo capo	214,00	224,00
Maresciallo ordinario	210,00	220,00
Maresciallo	206,00	216,00
Sergente maggiore capo	208,00	218,00
Sergente maggiore	204,00	214,00
Sergente	201,00	211,00
Caporal maggiore capo scelto	201,00	211,00
Caporal maggiore capo	200,00	210,00
Caporal maggiore scelto	199,00	209,00
1° Caporal maggiore	194,00	204,00
Sottotenente CPL	206,00	216,00

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349 (Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate), è il seguente:

«Art. 2 *(Assegno funzionale)*. — 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
1 Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Sergente e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00
Maresciallo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
1° Maresciallo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Tenente e gradi corrispondenti	1.682,40	2.524,80
Capitano e gradi corrispondenti	2.164,80	4.018,80
Maggiore e gradi corrispondenti	2.439,60	4.018,80
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	2.439,60	4.018,80

— Il testo dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), è il seguente:

«4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), è il seguente:

«Art. 9 *(Compensi forfettari di guardia e di impiego)*. — 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di centoventi giorni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11, comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato maggiore della difesa.

9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato maggiore della difesa.

10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 (Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005), è il seguente:

«Art. 7 *(Compensi forfetari di guardia e di impiego)*. — 1. Le risorse di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di € 13.735.000 e per l'anno 2005 di € 20.095.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono così rideterminate: prima fascia: € 36,00; seconda fascia: € 39,00; terza fascia: € 42,00; quarta fascia: € 47,00.».

Nota all'art. 5:

— Il testo del comma 90, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), è il seguente:

«90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.».

Nota all'art. 7:

— Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano nelle note alle premesse.

06G0240

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 2006, n. **222.**

Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto in particolare l'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente le modifiche alla dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti di inquadramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle qualifiche istituite dal decreto legislativo 217 del 2005;

Visto l'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente «Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale»;

Rilevato che, in sede di applicazione dei decreti di inquadramento e di predisposizione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici da attribuire ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori, è emersa la necessità di apportare un limitato incremento alla dotazione organica del ruolo dei dirigenti;

Ravvisato che tale rimodulazione degli organici è indispensabile per assicurare la piena funzionalità dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento del personale;

Rilevato che la necessità di una rimodulazione è emersa in sede di adozione dei provvedimenti di prima attuazione del decreto legislativo di riforma e che la rimodulazione della dotazione organica dei ruoli dei dirigenti è essenziale per la adozione dei decreti attuativi previsti per la dirigenza del Corpo nazionale;

Rilevato, altresì, che le risorse finalizzate per l'attuazione del presente decreto sono disponibili a far data dal 31 dicembre del 2005;

Considerato che l'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della qualifica dei dirigenti ed alla proporzionale riduzione della dotazione organica del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, in modo da assicurare l'invarianza degli oneri di bilancio e nei limiti della dotazione organica complessiva;

Visto l'articolo 3, commi 1-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, con il quale la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è stata incrementata di cinquanta unità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri, «124», «35», «1», e «1.235» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori, dirigenti superiori medici dei ruoli dei dirigenti del Corpo nazionale e delle qualifiche iniziali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, sono così sostituiti: primi dirigenti «118», dirigenti superiori «46», dirigente superiore medico «2», qualifiche iniziali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, «1.216», conseguentemente le dotazioni di ruolo risultano così modificate: ruolo dei dirigenti «187», ruolo dei dirigenti medici «4», ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile «1381».

Art. 2.

1. In relazione all'incremento disposto dall'articolo 3, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il numero 17.143 di individuazione della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, è sostituito con il numero 17.193.

Art. 3.

1. Gli incarichi da conferire in relazione alla rimodulazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dei primi dirigenti e dirigenti superiori e dei dirigenti superiori medici, dei ruoli dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
BERLUSCONI

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 141 *(Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* — 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

— Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 68 *(Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale)* — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.»

— L'art. 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.) convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, è il seguente:

«Art. 3 *(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)* — 1. All'art. 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».».

1-*bis*. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

1-*ter*. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.

1-*quater*. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 1-*ter* e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 1-*ter*, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.

1-*quinquies*. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Nota all'art. 1:

— La tabella A allegata al citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 reca: «Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 v. nelle note alle premesse.

06G0241

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cazzano di Tramigna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cazzano di Tramigna (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cazzano di Tramigna (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Lavorato è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cazzano di Tramigna (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 aprile 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. doc. 5526/2006, proc. n. 6355/2004 dell'11 aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cazzano di Tramigna (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Franca Lavorato.

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05930

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed il sindaco nella persona della signora Teresa Barbato;

Considerato che, in data 26 aprile 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariagabriella Pazzanese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Teresa Barbato.

Il citato amministratore, in data 26 aprile 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1156/ Area II/EE.LL. del 17 maggio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Mariagabriella Pazzanese.

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Alpignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Alpignano (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Gianluca Pinzi;

Considerato che, in data 23 maggio 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Alpignano (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alpignano (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianluca Pinzi.

Il citato amministratore, in data 23 maggio 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alpignano (Torino).

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05933

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Bracciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il Consiglio comunale di Bracciano (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Enzo Negri;

Considerato che, in data 1º maggio 2006 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bracciano (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bracciano (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Enzo Negri.

Il citato amministratore, in data 1º maggio 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bracciano (Roma).

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05934

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Ferdinando Ambrosino;

Considerato che, in data 2 maggio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Simonetta Calcaterra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ferdinando Ambrosino.

Il citato amministratore, in data 2 maggio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14609/Area II/EE.LL. del 24 maggio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, a. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Simonetta Calcaterra.

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruoti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Ruoti (Potenza) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Salinardi;

Considerato che, in data 1º maggio 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ruoti (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ruoti (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Salinardi.

Il citato amministratore, in data 1º maggio 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruoti (Potenza).

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05928

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Aprica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Aprica (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aprica (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Bussani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aprica (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 maggio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006/11678 del 15 maggio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aprica (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alberto Bussani.

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05929

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cavarzere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 giugno 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cavarzere (Venezia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Piera Bumma;

Considerato che la dottoressa Piera Bumma non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Bianca Lubreto è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Cavarzere (Venezia) in sostituzione della dott.ssa Piera Bumma con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

06A05935

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Luzzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Luzzi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 marzo 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12381/2006, area 2ª EE.LL. del 13 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Pezone.

Roma, 14 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A05936

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2006.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di Buoni del Tesoro Poliennali con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari ABN Amro, Barclays, BNL, Calyon e UBS, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 4.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 marzo 2006,

scadenza: 15 settembre 2017;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,10% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 105 giorni (dal 15 marzo 2006 al 28 giugno 2006);

prezzo di emissione: 99,527;

commissione di collocamento: 0,18% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «*d*» del mese «*m*», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «*m*», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{''gg.\ dal\ 1^o\ m'' - 1}{''gg.\ nel\ mese\ m''} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

$IE_{m-3}(= lndiceEurostat_{m-3})$ è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

$IE_{m-2}(= lndiceEurostat_{m-2})$ è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

$''gg.\ dal\ 1^o\ m''$ è il numero dei giorni (*d*) dall'inizio del mese «*m*», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

$''gg.\ nel\ mese\ m''$ è il numero dei giorni effettivi del mese «*m*», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari ABN Amro, Barclays, BNL, Calyon e UBS.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 28 giugno 2006 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 giugno 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 105 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 10.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 11.

La dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, firmerà i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2006.

Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 del 15 dicembre 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la decisione della Commissione 2003/308/CE, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista la domanda dell'Industrias Quimicas del Vallés SA, depositata il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del tribunale di primo grado delle Comunità europee, con la quale è stato richiesto l'annullamento della sopra citata decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;

Vista l'ulteriore domanda dell'Industrias Quimicas del Vallés SA, depositata con atto separato il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del tribunale di primo grado, con la quale è stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;

Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita europee del 5 agosto 2003 causa T-158/03 R «Industrias Quimicas del Vallés SA/Commissione» che ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che l'impresa Industrias Quimicas del Vallés SA ha proposto, conformemente agli articoli 225 e 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R «Industrias Quimicas del Vallés SA/Commissione»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia n. C-365/03 P (R) del 21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Vallés SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 ottobre 2003 che invitava gli Stati membri a sospendere le procedure di attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 che ha sospeso il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della citata ordinanza del presidente della Corte di giustizia n. C-365/03 P (R);

Vista la sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 che, nella causa T-158/03, ha respinto la citata domanda dell'Industrias Quimicas del Vallés SA del 9 maggio 2003 per annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;

Visto il ricorso, causa C-326/05 P, depositato il 26 agosto 2005 dall'Industrias Quimicas del Vallés SA presso la Corte di giustizia, con il quale sono stati richiesti:

a) l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 e la sospensione dell'esecuzione degli effetti di detta sentenza;

b) l'accoglimento della domanda di annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;

c) il rinvio, in via subordinata, della causa al tribunale di primo grado per una ulteriore decisione;

Vista l'ordinanza del presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 P-R del 15 dicembre 2005 che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 dicembre 2005 che ha invitato gli Stati membri ad attuare la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, revocando le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil;

Vista la successiva comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2006, che ha fornito agli Stati membri indicazioni relative ai tempi per effettuare le revoche delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil ed alla durata del periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;

Considerato che non ci sono più motivi per rinviare l'attuazione della sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005, sulla decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e che, pertanto, occorre revocare le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil;

Considerato che, per effetto del decreto ministeriale del 7 maggio 2004, sono stati immessi in commercio ulteriori prodotti fitosanitari contenenti metalaxil e che, pertanto, l'elenco allegato al decreto ministeriale 16 ottobre 2003 deve essere modificato;

Considerato che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;

Ritenuto pertanto di poter fissare in 12 mesi, a decorrere dalla data di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, detto periodo di moratoria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 7 maggio 2004, con il quale è stato sospeso il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 relativo all'attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, è revocato.

Art. 2.

1. A parziale rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, la data del 2 novembre 2003, ivi indicata quale decorrenza della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, è sostituita dalla data 15 giugno 2006.

Art. 3.

1. A parziale rettifica dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, la data del 1° novembre 2004, ivi indicata quale termine ultimo per la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze già esistenti sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, è sostituita dalla data 14 giugno 2007.

Art. 4.

1. L'allegato del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 370

ALLEGATO

	N.reg.	Nome prodotto	Data registrazione	Impresa
1	**004627**	RIDOMIL 5 G	13/01/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
2	**004629**	FUBOL	13/01/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
3	**004630**	RIDOMIL R	13/01/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
4	**004711**	RIDOMIL MZ	03/03/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
5	**004720**	RIDOMIL COMBI	03/03/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
6	**004798**	EUCRITT COMBI	05/06/82	ISAGRO S.P.A.
7	**004799**	EUCRITT F	05/06/82	SIAPA S.R.L.
8	**004800**	EUCRITT 5 G	05/06/82	SIAPA S.R.L.
9	**004865**	EUCRITT	19/06/82	SIAPA S.R.L.
10	**004876**	APRON	19/06/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11	**004877**	FLARE R	19/06/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
12	**004949**	RIDOMIL MULTI FW	15/10/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
13	**006948**	RELAX	28/01/87	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
14	**008120**	RELAX F	09/11/92	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
15	**008494**	OXONIL R	30/03/94	OXON ITALIA S.P.A.
16	**008518**	MEXIL R FL	07/07/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
17	**008584**	RIDOMIL R LIQUIDO	03/12/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
18	**009317**	MIXIDAN MZ	01/09/97	ISAGRO ITALIA S.R.L.
19	**009741**	METAMIX M WP	07/09/98	AGRIMIX S.R.L.
20	**009742**	METAMIX R LIQUIDO	07/09/98	AGRIMIX S.R.L.
21	**009794**	PLANET C	02/11/98	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.
22	**009911**	TECNOMETA M 8-64	18/01/99	TECNITERRA S.R.L.
23	**010030**	EUCRITT RAME	24/05/99	ISAGRO S.P.A.
24	**010043**	MIXIDAN R WG	25/05/99	ISAGRO S.P.A.
25	**010113**	MEXIL 5G	27/07/99	SCAM S.P.A.
26	**010136**	EUCRITT TRIPLO	02/09/99	SIAPA S.R.L.
27	**010148**	EUCRITT RAME WG	15/09/99	ISAGRO S.P.A.
28	**010149**	MIXIDAN R	15/09/99	ISAGRO S.P.A.
29	**010174**	KASKO MZ	11/10/99	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
30	**010175**	ARMETIL COMBRE SC	11/10/99	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
31	**010272**	AXYL M WG	10/01/00	NEW AGRI S.R.L.
32	**010273**	AXYL R WG	10/01/00	NEW AGRI S.R.L.
33	**010576**	SPORAMIL MZ	06/09/00	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
34	**010658**	KEEPER 8 - 64	29/12/00	DIACHEM S.P.A.
35	**010701**	CUMETA SC	15/02/01	DIACHEM S.P.A.
36	**010766**	REPLANET	23/03/01	TECOMAG S.R.L.
37	**010806/PPO**	ANTICRITTOGAMICO AE	11/04/01	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.
38	**010946**	ASTER MZ	05/06/01	AGROSOL S.R.L.

	N.reg.	Nome prodotto	Data registrazione	Impresa
39	**010985**	MEVAXIL M	12/07/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
40	**010986**	KASKO R	12/07/01	SEPRAN S.A.S.
41	**010989**	MEVAXIL R	12/07/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
42	**011024**	SILVEISS 5G	25/09/01	SCAM S.P.A.
43	**011041**	ARMETIL COMBI	11/10/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
44	**011138**	MEVAXIL COMBI	08/01/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
45	**011179**	VOLLEY R	05/02/02	TECOMAG S.R.L.
46	**011233**	VOLLEY MZ	13/03/02	GEOFIN S.R.L.
47	**011318**	SPORAMIL R	09/05/02	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
48	**011358**	EUCRITT TRIPLO NC	05/06/02	SIAPA S.R.L.
49	**011368**	LARIEM R WDG	10/06/02	AGRISYSTEM S.R.L.
50	**011441**	SPORAMIL COMBI	23/09/02	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
51	**011488**	TIXAL MZ	22/10/02	MANICA S.P.A.
52	**012334**	TIXAL R	06/09/04	MANICA S.P.A.
53	**012565**	TONIC 8-64	30/06/05	TERRANALISI S.R.L.
54	**012730**	BATER	15/06/05	TERRANALISI S.R.L.

06A05966

DECRETO 1º giugno 2006.

Non inclusione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e limitazione degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la decisione n. 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto (8) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva endosulfan entro il 2 giugno 2006;

Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che consente all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di endosulfan, per il controllo di organismi nocivi su nocciolo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Considerato che la decisione sopraccitata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su nocciolo (usi essenziali);

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il ritiro delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *A* al presente decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 erano autorizzati per impieghi diversi dal nocciolo;

Ritenuto inoltre di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *B* al presente decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 erano già autorizzati per l'impiego su nocciolo e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta di mantenimento della registrazione e relativa proposta di adeguamento delle etichette;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per il solo impiego su nocciolo (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato *A* al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 2 giugno 2007, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, della citata decisione n. 2005/864/CE della Commissione

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato *B* al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, è fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, della decisione n. 2005/864/CE della Commissione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva endosulfan non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva endosulfan, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono revocate a far data dal 3 giugno 2006, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva endosulfan, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente al solo impiego su nocciolo (usi essenziali).

2. Le imprese dovranno provvedere all'adeguamento delle etichette dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato *B* del presente decreto con limitazione dell'impiego al solo nocciolo.

3. Le etichette così adeguate saranno successivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato *B*, è consentita fino al 2 giugno 2007.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007, sono consentiti fino al 31 dicembre 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 2 giugno 2007 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO A

Prodotti a base di **endosulfan** le cui autorizzazioni **sono revocate** a decorrere dal 3 giugno 2006

	N° reg	**Prodotto fitosanitario**	**Data reg**	**Impresa**
1.	**001838**	THIODAN 35 EM	19/04/75	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
2.	**009442**	DEMECOR 50 EC	17/12/97	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
3.	**010782/PPO**	POLVIN E	21/10/81	CIFO S.P.A.
4.	**004512**	ESAFAN	11/04/01	CIFO S.P.A.
5.	**010840/PPO**	CARBOTIN ESCA	11/04/01	COPYR S.P.A.
6.	**005056**	SUTENE 5 GRANULARE	27/11/82	DIACHEM S.P.A.
7.	**002890**	ENDOSELE PS3	22/12/78	EUROZOLFI S.R.L.
8.	**004903**	SULFATER	08/09/82	GUABER S.P.A.
9.	**002144**	ROGODAN 14	09/04/76	ISAGRO S.P.A.
10.	**004493**	ARBOSAN	06/12/73	ISAGRO S.P.A.
11.	**002967**	AGACLOR	30/11/78	ITAL AGRO S.R.L.
12.	**004231**	RISAGRO V	05/03/81	ITAL AGRO S.R.L.
13.	**001784**	GUSATHION EN	22/10/74	MAGAN ITALIA S.R.L.
14.	**004849**	DIMELFAN	19/06/82	SCAM S.P.A.
15.	**006090**	METENDOX	12/09/84	SIAPA S.R.L.
16.	**009064**	ENDOSOL G4	31/12/96	SOCOA S.A.S.
17.	**004812**	ENDOGEO	03/06/82	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

ALLEGATO B

Prodotti a base di **endosulfan** le cui autorizzazioni **sono confermate** fino al 30 giugno 2007 limitatamente all'impiego su nocciolo (usi essenziali)

	N° reg	**Prodotto fitosanitario**	**Data reg**	**Impresa**	**usi essenziali autorizzati**
1.	**010383**	ENDOSAR 35 EC	22/03/00	AGROQUALITA' S.R.L.	nocciolo
2.	**010051**	THIRAS	31/05/99	AGROSOL S.R.L.	nocciolo
3.	**001794**	CHEMIAN C.E.	22/12/75	CHEMIA S.P.A.	nocciolo
4.	**011116**	FITOSAN 66 ENDOSULFAN FLO	06/12/01	CHEMIA S.P.A.	nocciolo
5.	**001457**	SUTENE 35 EC	07/03/74	DIACHEM S.P.A.	nocciolo
6.	**009873**	SULDAN EC	07/01/99	DIACHEM S.P.A.	nocciolo
7.	**010486**	ENDOMAS	10/05/00	DIACHEM S.P.A.	nocciolo
8.	**000219**	ENDAMON	01/12/71	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	nocciolo
9.	**011731**	SELNER	31/07/03	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.	nocciolo
10.	**001291**	LUSADON CAFFARO	28/07/73	ISAGRO ITALIA S.R.L.	nocciolo
11.	**001258**	SULFADAN PB	06/12/73	ISAGRO S.P.A.	nocciolo
12.	**002097**	THYONEX 35 EC	02/01/76	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.	nocciolo
13.	**002098**	THYONEX CS	02/01/76	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.	nocciolo
14.	**010692**	THIRAS 35 EC	31/01/01	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.	nocciolo
15.	**010703**	EVOLUTION	15/02/01	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.	nocciolo
16.	**011765**	ENDOSAR	03/10/03	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.	nocciolo
17.	**004806**	EPTANE L	21/05/82	SCAM S.P.A.	nocciolo
18.	**003456**	LUSADON EC	07/01/80	SIAPA S.R.L.	nocciolo
19.	**000663**	SIALAN 35 E.C.	15/01/72	SIAPA S.R.L.	nocciolo
20.	**000650**	SIALAN 35 P.B.	15/01/72	SIAPA S.R.L.	nocciolo
21.	**003828**	ENDO 35 EC	12/09/80	SIPCAM S.P.A.	nocciolo
22.	**003131**	ENDOSIVAM EC	25/05/79	SIVAM S.P.A.	nocciolo
23.	**001754**	ENDOSELE	07/09/74	TERRANALISI S.R.L.	nocciolo

06A05888

DECRETO 9 giugno 2006.

Proroga di alcuni prodotti fitosanitari contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 relativo all'iscrizione delle sostanze attive desmedipham e phenmediphan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva etofumesate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 5 giugno 2003;

Considerato che per il prodotto fitosanitario ETOFUM FL, indicato nell'allegato ai presente decreto, l'impresa titolare ha altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa al prodotto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003;

Considerato che è attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;

Considerata inoltre l'imminente scadenza delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto;

Considerato altresì che per i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto contenenti anche desmedipham e phenmediphan la documentazione prevista dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004 dovrà essere presentata entro il 31 agosto 2007, pena la revoca delle autorizzazioni;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 31 dicembre 2007 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, sono prorogati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni attualmente in corso.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 nonché gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite al termine delle valutazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive in scadenza nel 2006 prorogati fino al 31 dicembre 2007:

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Scadenza	Impresa	Sostanza attiva
008874	ETOFUM FL	10/06/96	10/06/06	AGRICHEM BV	Etofumesate
009841	KIMET TRIO	30/11/98	30/06/06	AGRICHEM BV	Etofumesate desmedipham e phenmediphan
009919	OBLIX TRIO	26/01/99	30/06/06	AGRICHEM BV	Etofumesate desmedipham e phenmediphan
010758	BEETUP-TRIO	19/03/01	30/06/06	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.	Etofumesate desmedipham e phenmediphan

06A05967

DECRETO 9 giugno 2006.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari contenenti linuron, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/95 entro il 30 giugno 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva linuron, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di linuron ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013:

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
008881	**BLINK SC**	10/06/96	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
001450	**UREON FL**	30/05/74	SCAM S.R.L.
008593	**LINUR FLO**	03/12/94	CHEMIA S.P.A.

06A05968

DECRETO 14 giugno 2006.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti glifosate, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2006 relativo alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 giugno 2012 di alcuni dei prodotti fitosanitari che hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002;

Considerato che le imprese titolari dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 2, del decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, hanno di conseguenza superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2012 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva glifosate, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

II° elenco di prodotti fitosanitari a base di glifosate ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
007630	GLYFIN	21/12/88	AUSTRITAL LTD
012670	SILGLIF SL	17/10/05	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
009330	GLIFO 41	12/09/97	NUFARM S.a.S.
008499	GLYFOKOL	30/03/94	NUFARM S.a.S.
009056	SOLADO GOLD	31/12/96	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
009773	CITTAVERDE	1/10/98	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
009318	FANDANGO 360	1/09/97	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011842	KEIRON	30/09/03	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011975	ROUNDUP READY SMB	3/03/04	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
012207	ROUNDUP QUATTROCENTO 50	4/10/04	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011791	CLEAN-UP	9/09/03	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011852	SEVEN	3/10/03	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011853	GLYPHEXTRA	3/10/03	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011854	LAMPO	3/10/03	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011680	CICLONE	23/05/03	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

06A05965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 2006.

Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978;

Visto l'art. 9 della legge del 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi a sostegno dell'occupazione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 142, lettera *h)*, di tale decreto che conserva nell'ambito delle competenze dello Stato «l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri, siglato in data 24 luglio 2000, relativo alle attività ed alle funzioni di ciascuna amministrazione nelle materie suindicate;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004, recante, per il 2004, modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Selezione di progetti da ammettere a finanziamento.»;

Visto il decreto direttoriale 414/V/2005 del 19 dicembre 2005 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione;

Visto l'avviso 1/04 che destina alla realizzazione degli interventi di cui sopra risorse complessive pari ad € 26.000.000,00 da ripartirsi secondo le seguenti modalità: € 15.000.000,00 sulla misura A1, € 3.000.000,00 sulla misura A2 ed € 8.000.000,00 sulla misura B;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, approvato con decreto ministeriale 13/I/06 del 9 febbraio 2006, che al capitolo 7005 presenta la necessaria disponibilità;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la realizzazione degli «Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea», presentati ai sensi dell'avviso 1/2004, è disposto un finanziamento per complessivi € 25.061.286,06 in favore di trentotto progetti di cui al decreto direttoriale n. 414 del 19 dicembre 2005 articolati come segue:

n. 16 progetti per l'attuazione della misura A1 - con un finanziamento per complessivi € 14.393.516,56, in favore degli enti di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno.

N.	Fasc.	Ente Proponente	Punteggio	Contributo Pubblico in Euro	Titolo del progetto	Consolato
1	**220**	KANTEA	**89,80**	534.290,00	Formare costruendo – Azione di sistema per il miglioramento delle performances aziendali e professionali nel settore edile in Argentina	Buenos Aires/ARGENTINA
2	**483**	IRIPA ABRUZZO SEDE REGIONALE	**89,33**	1.300.000,00	I-Flora Management	Rio de Janeiro/BRASILE
3	**3**	OPERA SACRA FAMIGLIA	**88,73**	672.388,00	Programma di collaborazione e cooperazione per lo sviluppo economico e territoriale di Rio Grande do Sul (Brasile)	Porto Alegre/BRASILE
4	**266**	CONSORZIO CONSVIP	**88,53**	2.000.000,00	Nodi seconda fase: Dallo sviluppo alla prassi	Buenos Aires/ARGENTINA
5	**506**	ASP – AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA	**88,10**	458.800,00	Formare per la finanza popolare in Ecuador	Quito-Guayaquil/ECUADOR
6	**474**	FONDAZIONE KEPHA ONLUS	**87,90**	284.800,00	Embotidos Serra Gaucha	Porto Alegre/BRASILE
7	**151**	CONSORZIO PIEMONTESE DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO	**87,80**	626.180,00	Itinerari formativi per PMI di settori agro-alimentare ed eno-turistico	Mendoza/ ARGENTINA
8	**235**	IFOA	**87,30**	1.200.050,00	START	Buenos Aires/ARGENTINA
9	**47**	IESTA	**87,03**	825.600,00	Programma di sviluppo delle coltivazioni intensive dei frutti di bosco nel nord-ovest della Patagonia Argentina, per l'esportazione del prodotto fresco verso l'Italia e l'Europa, in controstagione	Bahia Blanca/ARGENTINA
10	**53**	EN.A.P. PUGLIA	**86,53**	1.226.940,00	A.S.Lo: Agroalimentare e Sviluppo Locale	Mendoza/ARGENTINA
11	**299**	C.N.I.P.A. PUGLIA	**86,23**	447.050,00	Il turismo del vino. Le buone prassi	Vancouver/CANADA
12	**206**	DE LORENZO FORMAZIONE	**85,83**	864.320,00	D.I.T. – Development Information Technology	Montevideo/URUGUAY
13	**42**	ECO.FORM.IT	**85,33**	1.499.237,36	USA l'Italia	New York/U.S.A.
14	**364**	FORCOPIM	**84,97**	906.041,20	Programma per la creazione, la gestione ed il potenziamento delle PMI nella provincia di Buenos Aires - Argentina	Buenos Aires/ARGENTINA
15	**355**	ASSEFORCAMERE	**84,67**	779.820,00	LA ISSLLa – L'autoimprenditorialità per lo sviluppo locale	San Paolo/BRASILE
16	**66**	Elfol – ente lombardo formazione lavoratori	**84,53**	768.000,00	Sviluppo e potenziamento del turismo culturale eno-gastronomico per la diffusione dei prodotti tipici della provincia di Salta	Cordoba/ARGENTINA
		TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO				€ 14.393.516,56

n. 5 progetti per l'attuazione della misura A2 - con un finanziamento per complessivi € 2.984.574,00, in favore degli enti di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno.

N.	Fasc.	Ente Proponente	Punteggio	Contributo Pubblico in Euro	Titolo del progetto	Consolato
1	**350**	ISTITUTO TAGLIACARNE	74,00	931.300,00	ITACA – Collettività italo-canadese per l'internazionalizzazione dei distretti industriali	Montreal/CANADA
2	**33**	ISTITUTO LUIGI STURZO	68,33	783.614,00	Estrada Cultural nel Minas	Belo Horizonte/BRASILE
3	**445**	MATER	68,10	480.000,00	I.F…you want: Italian Food Conoscere ed apprezzare la cucina italiana in Argentina	Buenos Aires/ARGENTINA
4	**203**	UNIVERSITÀ' "LA SAPIENZA"	67,40	490.830,00	E.USIC Empowerment of U.S. Italy Community	New York/U.S.A.
5	**442**	INFOR	66,80	298.830,00	Da reti deboli a comunità di pratica. Ricerca-intervento nella comunità delle micro imprese italiane in Svizzera	Basilea/SVIZZERA
		TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO				€ 2.984.574,00

n. 17 progetti per l'attuazione della misura B - con un finanziamento per complessivi € 7.683.195,50, in favore degli enti di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno.

N.	Fasc.	Ente Proponente	Punteggio	Contributo Pubblico in Euro	Titolo del progetto	Consolato
1	**190**	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO	**82,67**	204.572,00	Maciste 2 – Master for italian citizens of South America searching for training experiences	Montevideo/ URUGUAY
2	**193**	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO	**82,67**	204.272,00	Maciste 1 – Master for italian citizens of South America searching for training experiences	Cordoba/ARGENTIN A
3	**126**	UNIVERSITA' DI PAVIA	**76,10**	265.000,00	Corso di alta formazione in minimizzazione dell'impatto ambientale in un'economia di sviluppo	Timisoara/ROMANIA
4	**461**	COSVITEC	**74,00**	525.000,00	Q.U.I.Z. – Qualità e sviluppo internazionale della filiera zootecnica	Buenos Aires-Rosario/ARGENTIN A
5	**44**	I.S. MARIO BOELLA	**71,93**	542.100,00	Mobilitare e formare i talenti italiani residenti in Argentina	Buenos Aires/ARGENTINA
6	**418**	UNIVERSITA' DI PERUGIA	**71,33**	317.860,00	Piano formativo integrato in Mascalcia Veterinaria	La Plata/ARGENTINA
7	**467**	FORMAMBIENTE	**71,10**	557.580,00	Manager per lo sviluppo sostenibile	San Paolo/BRASILE
8	**109**	SOGEA	**70,73**	642.800,00	Progetto logistica Italia-Argentina	Buenos Aires/ARGENTINA
9	**204**	COOP FORM	**69,53**	567.600,00	Imprenditori Cooperativi: Formazione, sviluppo economico e gestione delle risorse del territorio Percorsi flessibili per gli italiani della provincia di Buenos Aires in Argentina	Buenos Aires/ARGENTINA
10	**29**	INTEXA	**69,13**	453.220,50	Philantropy	Sidney/AUSTRALIA
11	**500**	ENAIP	**68,53**	462.800,00	AL.F.E.S. – Alta formazione per lo sviluppo sociale e civile per l'Uruguay	Montevideo/ URUGUAY
12	**519**	SPEGEA SRL	**68,40**	567.472,00	M.B.A.M.I. – Master in Business Administration, in management e sviluppo imprenditoriale	Il Cairo/EGITTO
13	**497**	TECNOMARCHE	**67,93**	590.300,00	LE.S.I.T.O. – Legno, Sistemi, Innovazione, Tecnologia e Organizzazione	Toronto/CANADA
14	**373**	CNR	**67,87**	555.055,00	Specializzazione ed alta formazione per italiani residenti all'estero presso il CNR	Mar del Plata/ARGENTINA
15	**72**	ITALIA PEGASUS INSITUTE	**67,80**	368.960,00	ESAF Esperto in sicurezza alimentare di filiera	Rosario/ARGENTIN A
16	**232**	FONDAZIONE ROSSELLI	**67,43**	291.544,00	Master in management dell'innovazione per lo sviluppo locale	Rio de Janeiro/BRASILE
17	**192**	FORMNET	**66,13**	567.060,00	Promozione del made in Italy	Montevideo/ URUGUAY
		TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO				**€ 7.683.195,50**

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è erogato, a favore del titolare del progetto, previa presentazione di garanzia fidejussoria, con le seguenti modalità:

il 50%, quale prima anticipazione, successivamente all'avvio delle attività, da documentare mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

il 30%, quale seconda anticipazione, sulla base di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del soggetto beneficiario attestante l'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione;

la quota residua, a titolo di saldo, sino a concorrenza del 20% dell'importo massimo del finanziamento, a seguito di verifica amministrativo-contabile condotta dalla o dalle rappresentanze consolari o dall'ambasciata di riferimento, previa presentazione a tali rappresentanze e contestualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del rendiconto finale del progetto.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in collaborazione con gli uffici consolari dispone apposite verifiche a campione volte a valutare lo stato di attuazione degli interventi formativi e il relativo importo sul territorio. Copia della suddetta relazione è inviata anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 1 pari ad € 25.061.286,06 fa carico al capitolo 7005 del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
MARINCIONI

L'ispettore generale capo
AMADORI

06A05887

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Editoriale arti grafiche - The Black Panter - Coop. a r.l.», in Lavello.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione o revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con la quale la società Editoriale arti grafiche - The Black Panter - Coop. a r.l.», con sede Lavello (Potenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Italia Trifilio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 27 settembre 2005 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mauro Orefice, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946, con studio in Francavilla sul Sinni (Potenza), via Matteo Cosentino n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Italia Trifilio, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05901

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 giugno 2006.

Sostituzione del commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Volare Group, Volare Airlines, Air Europe e Multiservizi Telematici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e le successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 30 novembre 2004 con il quale le S.p.a. Volare Group, Volare Airlines ed Air Europe sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Carlo Rinaldini;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 3 febbraio 2005, con il quale la S.p.a. Multiservizi Telematici è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, dei citato decreto-legge n. 347/2003, ed è nominato commissario il dott. Carlo Rinaldini;

Preso atto della comunicazione in data 14 giugno 2006 con la quale il dott. Carlo Rinaldini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario delle imprese del Gruppo Volare, a far data dal 30 giugno 2006:

Preso atto, altresì, che la decorrenza delle dimissioni è motivata in relazione alla opportunità di predisporre le consegne provvedendo, *medio tempore*, all'esecuzione di urgenti adempimenti nell'interesse della procedura;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate in sostituzione del dott. Carlo Rinaldini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di nominare commissario l'avv. Fabio Franchini in considerazione della sua specifica professionalità;

Decreta:

Articolo unico

A far data dal 30 giugno 2006, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Volare Group, Volare Airlines, Air Europe e Multiservizi Telematici, è nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario dott. Carlo Rinaldini, l'avv. Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese), il 24 ottobre 1944.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05900

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2006.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 29 dicembre 2005, n. 166, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 30/V/2006/C.T/IV Area in data 13 gennaio 2006, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni del 20 febbraio 2006, n. 69;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1º luglio al 31 agosto 2006 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.
Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

g) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

h) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

i) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno.

Art. 3.
Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 giugno 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 371

06A06042

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Alvaro Raudino, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte», conseguito nel giugno 2004 presso l'Università Politecnica di Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica», conseguito il 30 marzo 2005 presso l'Università Politecnica di Madrid,

posseduto da Alvaro Raudino, nato a Roma, il 21 giugno 1960, di cittadinanza comunitaria (italiana); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A «Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

30/A «Educazione fisica nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05895

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Bernhard Flatscher, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata al sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure com-

pensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia, l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie» - indirizzo Romanistica, italiano - conseguito il 20 ottobre 2001, presso l'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums», per le materie lingua italiana, storia e scienze sociali, Rilasciato dal «Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Lienz» in Lien il 5 luglio 2002;

posseduto da Bernhard Flatscher, nato a Innsbruck, il 15 febbraio 1977, di cittadinanza comunitaria (austriaca); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

91/A «Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca»;

92/A «Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05899

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Carmen Rey Blanco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Carmen Rey Blanco, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia e che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filología Sección en Filología moderna (Inglesa)» rilasciato il 27 luglio 1988 dalla Universidad Complutense de Madrid;.

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 18 marzo 2002 dalla Universidad Complutense de Madrid;

posseduto dalla signora Rey Blanco Carmen nata a Leon (Spagna) il 17 giugno 1959, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - inglese e spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05894

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marisa Riccardi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Marisa Riccardi, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in giurisprudenza conseguita il 25 febbraio 1994 presso l'Università degli studi di Perugia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Agrége de l'enseignement secondaire supérieur» (Abilitazione all'insegnamento secondario di secondo grado) rilasciato il 1° luglio 2002 dall'Università Libera di Bruxelles, posseduto dalla cittadina italiana Riccardi Marisa, nata a Terni il 24 novembre 1967, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 19/A «Discipline giuridiche ed economiche».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05890

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Cristina Canton, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge

28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli artt. 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Maria Cristina Canton, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Profesora de Educacion Física» conseguito presso l'Instituto Superior de Educación Física n. 11 «Abanderado Mariano Grandoli» (Repubblica Argentina) e rilasciato il 13 aprile 1992 dal Ministerio de Educacion - Dirección General de Educación Física della Republica Argentina de Santa Fe (Argentina), posseduto dalla cittadina italo-argentina, prof.ssa Maria Cristina Canton nata a Rosario (Argentina) il 14 dicembre 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A Educazione fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05891

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mónica Cid Castro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Cid Castro Mónica, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 8, del più volte citato decreto legislativo n. 115/92, il precedente provvedimento di riconoscimento - Decreto direttoriale prot. 16255, del 17 novembre 2004, avente per oggetto titoli identici;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Titulo de Diplomado en Profesorado de Educación General Basica (Especialidad de Ciencias), rilasciato l'8 ottobre 1993 dalla Universitat de Barcelona (Spagna); posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Cid Castro Mónica, nata a El Masnou (Spagna) il 26 aprile 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A «Lingua straniera» - Spagnolo.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05892

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alma María José Gómez Fernández, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Alma María José Gómez Fernández, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada En Química» rilasciato l'8 ottobre del 1999 dalla Università di Santiago De Compostela;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitude Pedagóxica» rilasciato il 17 marzo 2000 dalla Università di Santiago De Compostela, posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola), Gomez Fernández Alma María José nata a: Laza (Orense-Spagna) il 25 aprile 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

12/A «Chimica Agraria»;

54/A «Mineralogia e geologia»;

57/A «Scienze degli alimenti»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05893

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gemma Antonia Dadour, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Gemma Antonia Dadour, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione corrispondente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 14 febbraio 2006 (prot. n. 1363) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 25 maggio 2006 con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

a) diploma di istruzione superiore: «Licence de langue et de littérature francaises» rilasciato dalla Universite d'Alep (Siria) il 3 agosto 1972;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento «Brevet d'einseignement» rilasciato dal Ministére de l'Éducation del Québec (Canada) il 10 marzo 1993, posseduto dalla cittadina italiana Dadour Gemma Antonia nata ad Aleppo (Siria) il 30 gennaio 1951, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato canadese, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - francese;

46/A Lingue e civiltà straniere - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05896

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Milene Aparecida Queiroz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo l6 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Milene Aparecida Queiroz, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Licenciada em Pedagogia - Plena» rilasciato il 28 gennaio 1995 dalla Facultade de Filosofia, Ciências e Letras «Nossa Senhora do Patrocínio» di San Paolo del Brasile, posseduto dalla cittadina italiana Queiroz Milene Aparecida, nata a Sorocaba (Brasile) il 12 settembre 1965, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente:

nella scuola dell'infanzia;

nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05897

DECRETO 14 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Valentina Blanco Callego, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge l8 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Valentina Blanco Callego, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología - sección De Filología Romanica» rilasciato il 14 settembre 1989 dalla Universidad de Salamanca (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 1992/93 presso l'Instituto de Ciencias de la Educación della Universidad de Valladolid (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Blanco Callego Valentina, nata a Medina del Campo (Spagna) il 16 settembre 1965, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere» spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2006.

Revoca del provvedimento 13 dicembre 2001, concernente l'autorizzazione al «Centro assistenza imprese Coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l.», in Ancona, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento del 13 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, con il quale la società «Centro assistenza imprese Coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l.» con sede in Ancona in via Achille Grandi n. 48/E, codice fiscale e partita I.V.A. 02035840426, era autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Con nota del 13 giugno 2006 protocollo n. 16425 la società «Centro assistenza imprese Coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l. ha trasmesso copia del verbale di assemblea redatto, in data 27 dicembre 2005, dal notaio Vittorio Bortuluzzi di Ancona dal quale risulta lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della società "Centro assistenza imprese Coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l."» con sede in Ancona via Achille Grandi n. 48/E, verbale registrato all'Ufficio delle entrate di Ancona il 16 gennaio 2006 al n. 187 e depositato alla CCIAA di Ancona - registro imprese di Ancona in data 26 gennaio 2006 al n. 156581 del R.E.A. ed al numero 02035940426 R.I.

Il centro assistenza imprese Coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l. è stato iscritto al n. 133 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società interessata.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento di amministrazione, articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale.

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 13 giugno 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A05971

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2006.

Autorizzazione alla società «Umbria Agriservizi S.r.l.», in Perugia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

1. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

1.1. La società «Umbria Agriservizi S.r.l.», con sede in Perugia - 06129, via Settevalli n. 131/F, codice fiscale e partita I.V.A. 02353570548, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la società «Umbria Agriservizi S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal consigliere delegato sig. Francesco Lisi, come da verbale del consiglio di amministrazione della società «Umbria Agriservizi S.r.l.» del 17 gennaio 2006.

I soci della società «Umbria Agriservizi S.r.l.» sono:

Federazione regionale Coldiretti dell'Umbria che detiene il 40% dell'intero capitale sociale;

Federazione provinciale Coldiretti Perugia che detiene il 30% dell'intero capitale sociale;

Federazione provinciale Coldiretti Terni che detiene il 30% dell'intero capitale sociale.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa Direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Premessa:

la Federazione regionale Coldiretti dell'Umbria - codice fiscale n. 80003230549;

la Federazione provinciale Coldiretti Perugia - codice fiscale n. 80008810543;

la Federazione provinciale Coldiretti Terni - codice fiscale n. 80002610550,

hanno ricevuto in data 23 novembre 2005 protocollo n. 966/SG, dalla Confederazione nazionale Coldiretti con sede in Roma, via XXIV maggio n. 43, codice fiscale n. 80051710582, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delega, ai sensi dell'art. 32, comma 1. lettera *c)* del decreto legislativo n. 241/1997, a costituire con propri mezzi e sotto propria autonoma responsabilità di diritto, Centri di assistenza fiscale imprese (di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 34 del decreto legislativo n. 241/1997), attraverso la conduzione di apposita società di capitali con capitale non inferiore a € 51.645,00.

Dalla documentazione prodotta, risulta che la società «Umbria Agriservizi S.r.l.»:

a) ha presentato copia dell'atto costitutivo della società Panel Aprol Perugia S.r.l. stipulato in data 25 gennaio 1999, in Perugia, a rogito notaio Marco Carbonari, n. 57424 di repertorio ed il relativo statuto ad esso allegato;

b) ha interamente versato il capitale sociale pari a € 52.000,00, come risulta dal verbale di assemblea del 23 dicembre 2005 in Perugia, a rogito notaio Marco Galletti, n. 19517 di repertorio e n. 4530 di raccolta;

c) ha prodotto altresì documentazione aggiuntiva relativa al versamento del capitale sociale, consistente in distinte sottoscritte dalla banca e in assegni non trasferibili;

d) ha presentato copia del verbale di assemblea del 23 dicembre 2005 in Perugia, a rogito notaio Marco Galletti, n. 19517 di repertorio e n. 4530 di raccolta, concernente la modifica dello statuto sociale, l'aumento del capitale sociale, la modifica della denominazione sociale da società Panel Aprol Perugia S.r.l. a Umbria Agriservizi S.r.l., la modifica dell'oggetto sociale, al fine dell'esercizio dell'assistenza fiscale alle imprese;

e) ha presentato la polizza assicurativa n. 6399863, stipulata in data 5 giugno 2006 con la Fata Assicurazioni, nonché l'appendice costituente parte integrante della stessa, la cui garanzia è stata prestata con un massimale di € 2.065.827, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

f) ha presentato la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF Imprese;

g) ha presentato la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dal responsabile dell'assistenza fiscale Paolo Felicetti, nato a Foligno il 26 maggio 1972 ed ivi residente via P. Micca n. 1 - codice fiscale FLCPLA72E26D653T, iscritto all'albo dei ragionieri al n. 631, circa l'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

h) ha presentato le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, in relazione al possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 8 del decreto ministeriale citato.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento:

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate:

decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita – ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 – la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che al Capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale.

decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione «nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 15 giugno 2006

Il direttore regionale: TIEZZI

06A05964

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 giugno 2006.

Riclassificazione del medicinale «Ciproxin» (ciproflaxacina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità dì Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nela *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la determina con la quale la società Bayer S.p.a. ha avuto l'immissione in commercio del medicinale CIPROXIN come di seguito indicato:

Confezione:

500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse;

A.I.C. n. 026664122/M (in base 10), 0TFR5U (in base 32;

Classe «C»;

Confezione:

1000 mg compresse a rilascio modificato 7 compresse;

A.I.C. n. 026664146/M (in base 10), 0TFR6L (in base 32;

Classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 marzo 2006;

Vista la deliberazione n. 11 del 6 aprile 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIPROXIN (ciprofloxacina) è classificato come segue:

Confezione:

500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse;

A.I.C. n. 026664122/M (in base 10), 0TFR5U (in base 32;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 6,33 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 10,45 euro;

Confezione:

1000 mg compresse a rilascio modificato 7 compresse;

A.I.C. n. 026664146/M (in base 10), 0TFR6L (in base 32;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa 19,87) euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa 32,79) euro.

Tetto di spesa per il principio attivo (ciprofloxacina) 73 milioni di euro/anno.

Riduzione del prezzo del 20% all'autorizzazione del primo generico.

La ditta si impegna a seguire tutte le variazioni del prezzo al momento dell'entrata in commercio del primo farmaco generico a base di ciprofloxacina.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda dovrà inviare all'AIFA Uff. XI, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti compilando il modulo riportato nel sito www.agenziafarmaco.it.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05841

DETERMINAZIONE 16 giugno 2006.

Riclassificazione del medicinale «Tramadolo Dorom» (tramadolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con la quale la società Dorom S.r.l. ha avuto la classificazione del medicinale TRAMADOLO DOROM come di seguito indicato:

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale:

A.I.C. n. 033981085 (in base 10), 10F0NX (in base 32;

Classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9/10 maggio 2006;

Vista la deliberazione n. 14 del 18 maggio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO DOROM (tramadolo) è classificato come segue:

Confezione:

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale;

A.I.C. n. 033981085 (in base 10), 10F0NX (in base 32;

Classe di rimborsabilità: «A» - Nota 3;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 2,41 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 3,96 euro;

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica 309/90-Tab. II sez. D.

Art. 4.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Minervino Murge

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Minervino Murge (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05909

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Chiara, in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Chiara, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05910

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Beata Vergine del Buon Consiglio, in Orciano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita della Beata Vergine del Buon Consiglio, con sede in Orciano (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05911

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Sacramento e Rosario in Bargni, in Serrungarina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita Sacramento e Rosario in Bargni, con sede in Serrungarina (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05912

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario, in Serrungarina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del Rosario, con sede in Serrungarina (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05913

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Cipriano, in Urbino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, la Parrocchia di S. Cipriano, con sede in Urbino (Pesaro-Urbino), ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia Universitaria S. Domenico - S. Cipriano», con sede in Urbino (Pesaro-Urbino).

06A05914

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «AquaVac FNM Plus».

Provvedimento n. 54 dell'8 giugno 2006

Procedura di mutuo riconoscimento N. UK/V/0212/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC FNM PLUS alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough SpA con sede in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: officina CZ Veterinaria S.A. - Aptda 15 - 35400 Porrino, Pontevedra (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone in polietilene da 500 ml - A.I.C. n. 103768014.

Composizione: (per dose):

principio attivo: cellule inattivate di Aeromonas salmonicida ceppo MT004 ($5{,}0\times10^7$/dose e Aeromonas Salmonicida ceppo MT423 ($5{,}0\times10^7$/dose) $RPS_{60}{}^1 \geq 80\%$ dopo la vaccinazione;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pesce (Salmone atlantico, Salmo salar).

Indicazioni terapeutiche: per la riduzione della mortalità dovuta alla foruncolosi causata da Aeromonas salmonicida, nel salmone atlantico di almeno 25 g.

Validità: ventiquattro mesi in confezione integra.

Il vaccino deve essere usato entro cinque ore dal momento della prima perforazione del tappo della bottiglia.

Tempi di sospensione: zero gradi giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

06A05961

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam»

Provvedimento n. 118 del 30 maggio 2006

Specialità medicinale: METACAM.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa.

Confezioni autorizzate:

EU/2/97/004/016 Metacam - 1 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Flacone in polietilene - 100 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972080;

EU/2/97/004/017 Metacam - 1 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Blister in PVDC/PE/PVC/AL - 20 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972092;

EU/2/97/004/018 Metacam - 1 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Blister in PVDC/PE/PVC/AL - 100 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972104;

EU/2/97/004/019 Metacam - 1 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Blister in PVDC/PE/PVC/AL - 500 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972116;

EU/2/97/004/020 Metacam - 2,5 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Flacone in polietilene - 100 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972128;

EU/2/97/004/021 Metacam - 2,5 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Blister in PVDC/PE/PVC/AL - 20 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972130;

EU/2/97/004/022 Metacam - 2,5 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Blister in PVDC/PE/PVC/AL - 100 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972142;

EU/2/97/004/023 Metacam - 2,5 mg - Compresse masticabili - Cani - Orale - Blister in PVDC/PE/PVC/AL - 500 compresse - 1 - A.I.C. n. 102972155.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 23 marzo 2006 dalla Commissione Europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazone e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A05963

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur SR Bolus».

Provvedimento n. 123 del 5 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR SR BOLUS, nella confezione: 1 scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 102220011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d'imballaggio primario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IA concernente la modifica della composizione dei materiali del confezionamento primario (blister di cloruro di polivinile chiusi da un foglio di alluminio rivestito internamente da polietilene ed esternamente da poliestere), rimanendo invariata la validità del prodotto finito attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A05962

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl Palatable Tablets».

Provvedimento n. 124 del 5 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL PALATABLE TABLETS, nelle confezioni:

flacone in polietilene 20 palatable tablets da 20 mg - A.I.C. n. 103559011;

flacone in polietilene 20 palatable tablets da 50 mg - A.I.C. n. 103559023;

flacone in polietilene 50 palatable tablets da 50 mg - A.I.C. n. 103559035;

flacone in polietilene 100 palatable tablets da 50 mg - A.I.C. n. 103559047;

flacone in polietilene 20 palatable tablets da 100 mg - A.I.C. n. 103559050;

flacone in polietilene 50 palatable tablets da 100 mg - A.I.C. n. 103559062;

flacone in polietilene 100 palatable tablets da 100 mg - A.I.C. n. 103559074.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - SS.156,km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione Tipo IA: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - sito imballaggio primario.

È autorizzata la variazione Tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito per il confezionamento primario del prodotto finito, in alternativa a quello attualmente autorizzato, e precisamente: Pharmacia and Upjohn Company - Kalamazoo - Michigan (USA).

Controllo lotti invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05960

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquido Ascor Chimici S.r.l.».

Provvedimento n. 125 del 5 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO ASCOR CHIMICI S.r.l., nelle confezioni:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102463015;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102463027.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Capocollo di Bertinoro (Forlì) - via Piana n. 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, e precisamente:

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102463039.

È confermata altresì la validità del medicinale veterinario suddetto in confezione integra pari a dodici mesi, mentre si autorizza la validità dopo la prima apertura pari a sei mesi e la validità per la soluzione pronta all'uso pari a dodici ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene la validità dopo la prima apertura e per la soluzione pronta all'uso, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Calcio Magnesio Fosforo Vit B12».

Provvedimento n. 126 dell'8 giugno 2006

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato CALCIO MAGNESIO FOSFORO VIT B12.

Confezioni:

flacone da 500 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100364013;

6 flaconi da 500 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100364025.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - con sede e domicilio fiscale in via A. De Gasperi, 25 - 21040 Sumirago (Varese), codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Aggiunta officina per tuffe le fasi di produzione, controllo e rilascio lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta dell'officina «Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.» - via Cassia nord, 351 - Monteroni d'Arbia (Siena), ad effeffuare tutte le fasi di produzione, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito, oltre all'officina già precedente autorizzata «Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l.» - via A. De Gasperi, 25 - 21040 Sumirago (Varese).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosata + Metionina 30%».

Provvedimento n. 127 dell'8 giugno 2006

Oggetto: medicinale veterinario-prefabbricato GLUCOSATA + METIONINA 30%.

Confezioni:

flacone da 500 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100325012;

6 flaconi da 500 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100325024.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - con sede e domicilio fiscale in via A. De Gasperi, 25 - 21040 Sumirago (Varese), codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Aggiunta officina per tutte le fasi di produzione, controllo e rilascio lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta dell'officina «Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.» - via Cassia nord, 351 - Monteroni d'Arbia (Siena), ad effettuare tutte le fasi di produzione, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito, oltre all'officina già precedente autorizzata «Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l.» - via A. De Gasperi, 25 - 21040 Sumirago (Varese).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05958

Comunicato di rettifica, relativo alla revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

Nella parte dell'estratto decreto n. 22 del 28 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 7 aprile 2006, alla voce:

Eli Lilly Italia spa Tylan 20 100 ml 100121019

è da intendersi:

Eli Lilly Italia spa Tylan 50 ml 100121019.

06A05956

MINISTERO DELLA DIFESA

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa, costituiti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, comma 7 e 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 108/2004 è pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 18 del 30 giugno 2006 nonché nel sito www.persociv.difesa.it il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2006, con il quale si provvede all'inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa.

06A05970

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso relativo all'avvio del procedimento «Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)».

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente «Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol» che in data 19 giugno 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A05969

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-148) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 2 8 *

€ 1,00